

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2017-4573 del 30/08/2017 |
| Oggetto | OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA N. 527 DEL 26.11.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 2552 DEL 20.07.2011, N. 2137 DEL 25.06.2012 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 501 DEL 17.02.2012 RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I., PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOLIVIDI) UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA VIA CLASSICANA, 49 GESTITO DA C.E.T.E. - CONSORZIO EURO TERMINAL ENERGIA SCRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA VIA CLASSICANA 49 (P.IVA 02421420395) |
| Proposta | n. PDET-AMB-2017-4766 del 30/08/2017 |
| Struttura adottante | Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno trenta AGOSTO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: MODIFICA SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE UNICA N. 527 DEL 26.11.2009 E SUCCESSIVE MODIFICHE PROVVEDIMENTI N. 2552 DEL 20.07.2011, N. 2137 DEL 25.06.2012 E SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI VOLTURA N. 501 DEL 17.02.2012 RILASCIATI AI SENSI DEL D.LGS. 387/2003 E S.M.I., PER UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI (BIOLIQUIDI) UBICATO IN COMUNE DI RAVENNA VIA CLASSICANA, 49 GESTITO DA C.E.T.E. – CONSORZIO EURO TERMINAL ENERGIA SCRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI RAVENNA VIA CLASSICANA 49 (P.IVA 02421420395)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl, con sede legale in Comune di Ravenna via Classicana, 49 (P.IVA 02421420395), con Provvedimento di Voltura n. 501 del 17.02.2012 è divenuta intestataria del Provvedimento n. 527 del 26.11.2009 e successive modifiche (Provvedimento n. 2552 del 20.07.2011, Provvedimento n. 2137 del 25.06.2012) per la gestione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili alimentato ad oli vegetali combustibili (bioliquidi) ubicato in Comune di Ravenna via Classicana, 49, di proprietà della Società Euro Terminal srl;
- la Società C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl in data 11.12.2014 ha presentato alla Provincia di Ravenna istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Provvedimento n. 527 del 26.11.2009 e smi, acquisita agli atti con Pg 96842/2014;
- è stata eseguita verifica di completezza nei modi e nei tempi previsti dalle Linee Guida Nazionali, di cui al D.M. 10.09.2010; avendo la stessa dato esito positivo è stato possibile avviare il procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs n. 387/2003 e s.m.i e con nota del 07.01.2015 prot. 2015/164, la Provincia di Ravenna, ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 22.01.2015;
- l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione richiesta è coinciso con la data di presentazione della domanda avvenuta il 11.12.2014;
- con nota Pg. 5775/2015 del 22.01.2015 la Provincia di Ravenna, in esito alla Conferenza dei Servizi, ha formalizzato alla Ditta l'esistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990 in quanto la normativa vigente esclude l'utilizzo dei grassi animali come combustibile ai sensi dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs.152/06 e s.m.i. comunicando la contestuale interruzione dei termini del procedimento;
- con nota Pg. 6229/2015 la Provincia di Ravenna, in esito all'istruttoria procedimentale, ha inoltrato una richiesta di parere alla Regione Emilia Romagna riguardo l'applicazione dell'art. 15 del D.L. n. 91 del 24.06.2014, convertito con L.115/2014, a riguardo l'obbligo di rivalutazione per i procedimenti in corso e non ancora conclusi, della verifica preliminare circa la necessità o meno di assoggettamento del progetto a screening. In merito, il Servizio

- V.I.P.S.A. della Regione Emilia Romagna, si è espressa con comunicazione del 27.01.2015 (Pg. 7201/2015) argomentando l'esclusione del procedimento dalla verifica di screening;
- con successiva nota Pg. 7802/2015 del 28.01.2015 la Società C.E.T.E. ha inoltrato le controdeduzioni alla comunicazione di esistenza di motivi ostativi ex art. 10 bis L. 241/1990 richiedendo la sospensione del procedimento, in quanto, in iter di approvazione, il collegato ambientale che include le modifiche dell'Allegato X della Parte V del D. Lgs. 152/06 in termini di combustibili di origine animale; la Provincia di Ravenna ritenendo ammissibili le motivazioni addotte ha concesso la proroga richiesta con nota Pg. 8990/2015 del 29.01.2015;
 - con successive note acquisite agli atti della Provincia di Ravenna Pg. 38223/2015 del 16.04.2015, Pg. 63412/2015 del 21.07.2015 e con note PGRA 2016/804 e PGRA 2016/4538 acquisite agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, la Società C.E.T.E. ha richiesto ulteriori proroghe di sospensione del procedimento in attesa dell'approvazione definitiva e successiva pubblicazione del collegato ambientale che include modifiche dell'Allegato X della Parte V del D. Lgs. 152/06, concesse rispettivamente con note Pg. 40579/2015, Pg. 63878/2015 della Provincia di Ravenna e con note PGRA 2016/871 e PGRA 2016/4723 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, prorogando i termini fino al 31.07.2016;
 - in data 27.07.2016 la Ditta C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl, entro i termini concessi (31.07.2016) ha trasmesso la documentazione integrativa al fine della riattivazione del procedimento di modifica sostanziale al Provvedimento n. 527 del 26.11.2009 e smi acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna rispettivamente con PGRA 2016/9334, PGRA 2016/9335 e PGRA 2016/9336 del 01.08.2016;
 - a seguito della verifica di completezza di quanto richiesto in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi in data 22.01.2015 e in relazione a quanto stabilito dal Decreto 19 maggio 2016 n. 123 *"Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"*, in data 04.08.2016 con nota PGRA 2016/9662, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, ha comunicato il non avvio del procedimento, confermando l'interruzione dei termini fino al deposito della documentazione completa richiesta;
 - la Società C.E.T.E. in data 05.08.2016 ha trasmesso la documentazione integrativa completa acquisita agli atti con PGRA 2016/9926 del 09.08.2016 e pertanto con nota PGRA 2016/10002 del 10.08.2016 è stata data comunicazione di nuovo avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 25.08.2016, dando atto che a seguito della pubblicazione sulla GU n. 158 del 08.07.2016 del Decreto 19 maggio 2016, n.123 *"Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* (in vigore dal 23.07.2016) sono stati superati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, emersi in sede di Conferenza dei Servizi del 22.01.2015;
 - con nota PGRA 2016/10942 del 02.09.2016, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi contenente le richieste di integrazioni con riferimento a quanto previsto dal Decreto 19 maggio 2016, n. 123, dando contestuale comunicazione di interruzione del procedimento fino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) data la necessità di rinnovo delle autorizzazioni settoriali;

- in data 30.09.2016 la Società ha trasmesso la documentazione integrativa, entro i termini concessi, acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PGRA 2016/12307; a seguito della verifica di completezza, risultata negativa, è stata inoltrata nota PGRA 2016/12769 del 14.10.2016, di richiesta integrazioni, confermando l'interruzione dei termini del procedimento di Autorizzazione Unica fino al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);
- in data 04.11.2016 la Società ha trasmesso ulteriore documentazione ad integrazione della precedente, acquisita agli atti con PGRA 2016/13869 del 08.11.2016;
- con nota del 14.11.2016 (PGRA 2016/14104) ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna ha comunicato agli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi di aver provveduto a mettere a disposizione la documentazione integrativa tramite un link dedicato al fine delle valutazioni di competenza dando contestualmente comunicazione del mantenimento dell'interruzione dei termini del procedimento fino all'avvenuto rilascio dell'AUA di propria competenza;
- con nota PGRA 2017/8197 del 14.06.2017 ARPAE SAC di Ravenna ha inoltrato richiesta di chiarimenti in merito alla documentazione integrativa trasmessa, a riguardo l'attestazione di conformità del combustibile (fat biofuel) sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 123 del 19 maggio 2016, dando attestazione del mantenimento dell'interruzione dei termini del procedimento fino al rilascio dell'AUA;
- con nota PGRA 2017/10411 del 28.07.2017 la Ditta C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl ha trasmesso il certificato di analisi del fat biofuel, eseguite in conformità ai requisiti di legge, con timbro e firma di un analista abilitato;
- in data 01.06.2017, è stato rilasciato il Provvedimento n. 2811 "*DPR n. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – Società Eurodocks s.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale per impianto sito in Ravenna - Zona Porto san Vitale , via Classicana, n. 49*" che detta le condizioni di ammissibilità allo scarico delle acque provenienti dall'area di proprietà Eurodocks, su una parte della quale, insiste l'impianto di cogenerazione a bioliquidi di C.E.T.E. regolato con contratto privato fra le parti;
- in data 07.08.2017 è stato rilasciato il Provvedimento n. 4257 del 07.08.2017 "*DPR n. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – CETE- Consorzio Euroterminal Energia srl con sede legale e impianto di produzione di energia da oli vegetali di potenzialità pari a 15,5 Mwt (7,124 Mwe) in Comune di Ravenna via Classicana, n. 49 – Adozione autorizzazione Unica Ambientale (AUA)*" riguardante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art 269 del D.Lgs 152/2006 e smi;
- con nota PGRA 2017/10767 del 07.08.2017 ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ha comunicato agli Enti e al proponente il nuovo avvio del procedimento con contestuale convocazione della Conferenza dei Servizi per il giorno 21.08.2017;

VISTA la normativa sotto elencata a cui si fa riferimento ai fini del rilascio del presente atto:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e successivi adeguamenti;
- Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- D.P.R. 18 APRILE 1994 n. 420 e s.m.i. relativo a "*Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali*";

- Decreto Legislativo del 16 marzo 1999 n. 79 *“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”*;
- Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e s.m.i. *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’electricità”*, in particolare l’art. 12 ai commi 3 e 4 cita:
 - o *“La costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata alla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico[...]*”;
 - o *“L’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. [...]*”;
- Legge 23 agosto 2004, n. 239 *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*; che all’art. 1 comma 2 lett. a) stabilisce che:
 - *“le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali, acquisto e vendita di energia ai clienti idonei, nonché trasformazione delle materie fonti di energia, sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente”*.
- e all’art. 1 comma 56 stabilisce che:
 - *“Fermo restando quanto previsto dal comma 2 lett. a), sono attività sottoposte a regime autorizzativi:*
 - o l’installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
 - o la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
 - o la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
 - o la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali;
- la Circolare del Ministero della Attività Produttive n. 165, del 07 ottobre 2004, con la quale in relazione ai procedimenti in itinere si stabilisce che:
 - *“Istanze per fattispecie previste dall’art. 1, comma 56 [.....]. Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l’iter acquisen-*

- do i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta all'art. 5 del D.P.R. n. 420/94 [...]”;*
- Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
 - Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” che ha apportato modifiche al D.Lgs 387/03 ed in particolare ha introdotto all'art.12 il comma 4-bis che recita:
 - o “per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto. “
 - Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10/09/2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
 - l'emanazione del Decreto Legge 9 febbraio 2012 n. 5, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 09.02.2012 n. 33, S.O., entrato in vigore in data 10.02.2012, che all'art. 57 tratta gli aspetti relativi alle "Disposizioni per le infrastrutture energetiche strategiche, la metanizzazione del mezzogiorno e in tema di bunkeraggio", decreto convertito nella legge 4 aprile 2012 n. 35, e pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n. 82;
 - le novità legislative introdotte dal D.Lgs n. 249 del 31.12.2012, art. 16 commi 3 e 4 (che va a modificare la Legge n. 239/04 e il DL n. 5/12) con cui è stata aggiornata la definizione di oli minerali sostituendo alla parola “biodiesel” le definizioni di “biocarburanti e bioliquidi”, di conseguenza la nuova definizione di oli minerali, ai sensi della L. 239/2004, è la seguente: “c) con particolare riguardo al settore degli oli minerali, intesi come oli minerali greggi, residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi”;
 - Decreto Legislativo 28 marzo 2011, n. 28 del "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";
 - D.M. 19 maggio 2016, n. 123 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”
 - Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del gas “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)” e s.m.i.;
 - Legge Regionale 22 febbraio 1993, n. 10 “Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative” e successive modifiche ed integrazioni, la DGR 1965/99 e DGR 2088/2013;
 - Legge Regionale n.19/2003 "Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento Luminoso e di risparmio energetico”, la Direttiva applicativa DGR n. 1688 del 18 novembre 2013 “Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico.”;
 - Legge Regionale del 23 dicembre 2004, n. 26 “Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia” e s.m.i. ed in particolare l'art. 3, comma 1, lett. b) che conferisce alla Provincia l'esercizio delle funzioni in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia non riservate alle competenze dello Stato e della Regione;

- Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e successive modifiche ed integrazioni;
- Delibera di Assemblea Legislativa 26 luglio 2011, n. 51 “Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica”;
- Delibera di Giunta Regionale 12 aprile 2012, n. 362 “Attuazione della D.A.L. 51 del 26 luglio 2011 - Approvazione dei criteri per l'elaborazione del computo emissivo per gli impianti di produzione di energia a biomasse”;
- Delibera di Giunta Provinciale 22 dicembre 2010, n. 614 "Definizione degli oneri istruttori da applicare ai procedimenti tecnico amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e convenzionali" ;
- Delibera di Giunta Provinciale 26 gennaio 2011, n. 22 del "Definizione della garanzia finanziaria, in riferimento ai procedimenti tecnico-amministrativi per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili quale cauzione per gli interventi di dismissione e le opere di messa in pristino dei luoghi";
- Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 08.04.2016 "Direzione amministrativa. definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad ARPAE Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili";
- Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 "Servizio affari istituzionali, Pianificazione e Comunicazione. Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE" ;

DATO ATTO CHE:

- sono stati assolti, con esito favorevole, gli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al libro II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia della Ditta Consorzio Euro Terminal Energia S.C.R.L. (C.E.T.E.) e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, come comunicato dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota iscritta al protocollo generale PGRA 2017/10160 del 25.07.2017, nel quale si attesta che alla data del 26.06.2017 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- ai sensi dell'art. 14 e segg. della Legge n. 241/1990 e smi e del D.Lgs n. 387/2003 e smi, ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, con nota PGRA 2017/10767 del 07.08.2017 ha comunicato, per effetto del rilascio del Provvedimento di AUA con DET-AMB 2017-4257 del 07.08.2017 l'avvio del procedimento e indetto la Conferenza dei Servizi;
- nel corso del procedimento autorizzativo per la realizzazione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sono stati acquisiti i pareri/autorizzazioni/nulla osta e/o ogni altro atto di assenso comunque denominato ritenuto necessario, come di seguito riportati e conservati agli atti di ARPAE (Class. 09-10-05 fascicolo 2009/1 ex Provincia di Ravenna; pratica SINADOC n. 1454/2016) di cui al presente provvedimento e **riportati per esteso**, per quanto di competenza, nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" - **Allegato sub A)** al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso:

| | | |
|----------------------------|---|------------------------------------|
| <i>Protocollo generale</i> | <i>Autorizzazioni/pareri/nulla osta</i> | <i>Ente competente al rilascio</i> |
|----------------------------|---|------------------------------------|

| | | |
|---|---|---|
| PGRA 2017/822 del 23.01.2017 e PGRA 2017/11282 del 18.08.2017 | Relazione tecnica su utilizzo di oli/grassi animali per la produzione di energia elettrica rilasciato per AUA e AU ex art. 12 D.Lgs. 387/03 | ARPAE ST di Ravenna |
| PGRA 2016/11938 del 26.09.2016 e PGRA 2017/11157 del 16.08.2017 | Certificato di prevenzione incendi | Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Comando Provinciale Ravenna |
| Pg n. 3883/2015 del 19.01.2015 (Class 09-10-05 Fasc 2009/1 ex Provincia di Ravenna) | Parere | Provincia di Ravenna – Settore Lavori Pubblici |
| PGRA 2016/15215 del 07.12.2016 | Parere | AUSL della Romagna U.O. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche - Ravenna |
| PGRA 2016/15048 del 05.12.2016 | Parere | Agenzia delle Dogane e dei Monopoli |
| PGRA 2017/11115 del 11.08.2017 | Parere | Comune di Ravenna Servizio Tutela Ambiente e Territorio |
| | Determina Ambiente n. 2811 del 01.06.2017 “DPR n. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – Società Eurodocks s.r.l. - Autorizzazione Unica Ambientale per impianto sito in Ravenna - Zona Porto san Vitale , via Classicana, n. 49” | ARPAE SAC di Ravenna |
| | Determina Ambiente n.4257 del 07.08.2017 “DPR n. 59/2013, L.R. N. 13/2015 – CETE - CONSORZIO EUROTERMINAL ENERGIA SCRL – Con sede legale e impianto di produzione energia da oli vegetali di potenzialita' pari a 15,5 MWT (7,124 MWE) in Comune di Ravenna, via Classicana, n.49 ” | ARPAE SAC di Ravenna |

le modifiche proposte, meglio dettagliate nell'allegato sub A, riguardano sinteticamente l'estensione della tipologia di combustibili in ingresso all'impianto di combustione con motori endotermici Wartsila 16V32 di potenza elettrica 7,124 MWe e potenza termica 15,5 MWt (efficienza nominale del 46%) a combustibile liquido (ad oggi oli vegetali) di seguito elencati:

- ✓ Oli/grassi vegetali non modificati chimicamente, ricompresi nelle categorie merceologiche (classificazione doganale) NC 1507 ÷ 1515 in cui sono ricompresi gli oli/grassi vegetali puri e oli rigenerati già autorizzati con provvedimento n. 2552 del 20.07.2011, (si tratta di oli di ristorazione rigenerati: oli di frittura esausti che subiscono processi di filtrazione e purificazione);

- ✓ Oli/grassi modificati chimicamente ricompresi nelle categorie merceologiche (classificazione doganale) NC 1516 ÷ 1520. Si tratta di oli ricostituiti/rigenerati ottenuti per esterificazione di acidi grassi, in prevalenza insaturi, con glicerina e pertanto analogo ad un olio vegetale grezzo, già autorizzati con provvedimento n. 2552 del 20.07.2011;
- ✓ Oli/grassi animali (Categoria 1,2,3 – Direttiva CE 1069/2009 e smi), ricompresi nelle categorie merceologiche (classificazione doganale) NC 1501 ÷ 1506 tra cui è ricompreso l'olio di pollo;
- ✓ Biodiesel identificato con NC 3824 9099 (classificazione doganale), si tratta di una miscela di esteri metilici degli acidi grassi ottenuti dal processo di trans-esterificazione degli oli vegetali con metanolo.

DATO ATTO CHE:

- durante i lavori della Conferenza dei Servizi sono stati acquisiti i documenti, le espressioni, pareri, autorizzazioni e nulla osta necessari al rilascio dell'autorizzazione per le modifiche proposte a riguardo l'alimentazione dell'impianto (come sopra specificati), e i pareri favorevoli dei partecipanti;
- l'autorizzazione ha una durata pari alla vita media utile dell'impianto equivalente a 20 anni dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica n. 527 del 26.11.2009 e smi, in accordo a quanto previsto dall'Allegato 1 del DM 06/07/2012;
- in sede di Conferenza dei Servizi è stato valutato che sulla base della proposta progettuale riguardante l'introduzione di nuovi combustibili (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. come modificato dal Decreto n. 123/2016 e D. Lgs. 28/2011 art. 5 comma 3), le autorizzazioni ricomprese e/o sostituite dal presente atto sono le seguenti:
 - Titolo edilizio di competenza comunale, nella fattispecie, Comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g) della L.R. 13/2015;
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e smi) rilasciata con Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale n. 4257 del 07.08.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
 - Autorizzazione per i deposito di oli minerali (L. 239/04 e D.P.R. 420/94, D.Lgs. 249 del 31.12.2012 ed altre specifiche norme di settore) così costituito:
 - Serbatoi da 200 mc per stoccaggio oli combustibili (Serbatoi TK01OV, TK02OV, TK03OV);
 - Serbatoi da 20 mc per stoccaggio gasolio (TK01FO);
 - Serbatoi da 5 mc per stoccaggio olio lubrificante (TK01LO, TK02LO);
 - Serbatoi da 50 mc per alimentazione motogeneratore e serbatoio di “buffer” relativi al funzionamento del motore (TK04OV, TK05OV);
 - Serbatoio da 50 mc per soluzione ammoniacale 30% (TK01NH);

ACCERTATO CHE il proponente:

- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25.05.2016 ha provveduto al versamento degli oneri istruttori e che non ricade nei casi di esenzione;
- ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 la Ditta C.E.T.E. - Consorzio Euro Terminal Energia srl ha trasmesso la polizza fidejussoria n. 60190437 del 03.03.2017, acquisita agli atti di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna con PGRA 2017/3414 del 09.03.2017 e successiva Appendice n. 2 acquisita in data 16.03.2017 con PGRA 2017/3760, riguardante l'adeguamento della garanzia rilasciata per la

rimessa in pristino dei luoghi al tasso di inflazione programmata ISTAT; dichiarata conforme al fine dell'esercizio dell'attività in oggetto e a quanto disposto nella Delibera del Direttore Generale n. 55 del 15.04.2016 con nota PGRA 2017/9850 del 20.03.2017;

CONSIDERATO CHE:

- il progetto energetico, in armonia con gli indirizzi della politica energetica regionale, nazionale e dell'Unione Europea, ha come obiettivo il conseguimento di un assetto produttivo a più alta efficienza energetica, migliorando il rendimento energetico dei processi, garantendo la produzione dell'energia elettrica, favorendo la valorizzazione delle fonti rinnovabili ed in particolare delle biomasse;
- dall'esame degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti non sono emersi vincoli che precludono l'introduzione di nuove tipologie di bioliquidi combustibili previsti in alimentazione all'impianto;
- in riferimento alla titolarità dell'area il gestore ha in essere un contratto di affitto dell'area di sedime dell'impianto, con Eurodocks di durata 14 anni a decorrere dal 01.03.2012 al 28.02.2026, registrato in data 30.01.2012 dall'Agenzia delle Entrate come contratto di locazione n. 86 serie 3T;
- l'impianto utilizza tecnologie ed apparecchiature che raggiungono livelli di prestazioni adeguati, che lo rendono complessivamente idoneo alle funzioni per cui è stato progettato;
- non sono emersi elementi di criticità in relazione alle matrici ambientali analizzate che possano precludere l'autorizzazione dei fat biofuel rientranti in Categoria 1,2,3 della Deliberazione 1069/2011 e smi, fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nella deliberazione di A.U.A. n. 4257 del 07.08.2017 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**);
- che sulla base di quanto riportato in narrativa nel documento istruttorio denominato "Esito dei lavori di Conferenza dei Servizi" (**Allegato sub A**), l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa;
- il progetto autorizzato con il presente provvedimento risulta depositato agli atti con Classificazione 09-10-05 Fascicolo 2009/1, ex Provincia di Ravenna e alla pratica SINADOC n. 1454/2016 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- nel caso di specie trattasi di modifica non sostanziale che non incrementa la potenza dell'impianto;
- il provvedimento di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 e smi, deve essere rilasciato entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, fatte salve le sospensioni dei termini per eventuali richieste di integrazioni, ovvero entro il 05.10.2017, come meglio descritto nella seguente tabella:

| | |
|--|------------|
| Avvio del procedimento - presentazione istanza | 11.12.2014 |
| Interruzione dei termini del procedimento di A.U. | 22.01.2015 |
| Riavvio del procedimento | 01.08.2016 |
| Richiesta integrazioni e interruzione termini per rilascio AUA | 25.08.2016 |
| Approvazione Deliberazione di AUA. e riavvio A.U. | 07.08.2017 |
| Termine per la conclusione del procedimento (90 gg) | 05.10.2017 |

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla L. R. n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31.12.2015;

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonella Gagliardi, istruttore direttivo tecnico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. DI MODIFICARE l'Autorizzazione Unica n. 527 del 26.11.2009 e successive modifiche provvedimenti n. 2552 del 20.07.2011, n. 2137 del 25.06.2012 e provvedimento di voltura n. 501 del 17.02.2012 rilasciati ai sensi del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., per un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (bioliquidi) ubicato in Comune di Ravenna via Classicana, 49 gestito da C.E.T.E. – Consorzio Euro Terminal Energia srl con sede legale in Comune di Ravenna via Classicana 49 (P.IVA 02421420395), a riguardo l'introduzione dei seguenti combustibili bioliquidi:

- Oli/grassi animali (Categoria 1,2,3 in riferimento alla Direttiva 1069/2009 e smi), ricompresi nelle categorie merceologiche (classificazione doganale) NC 1501 ÷ 1506;
- Biodiesel identificato con NC 3824 9099 (classificazione doganale), si tratta di una miscela di esteri metilici degli acidi grassi ottenuti dal processo di trans-esterificazione degli oli vegetali con metanolo.

e in conformità al progetto definitivo approvato dalla Conferenza di Servizi e composto dagli elaborati depositati agli atti con classificazione 09-10-05 fascicolo 2009/1, ex Provincia di Ravenna e alla pratica SINADOC n. 1454/2016 di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni individuate nel documento "Esito dei lavori della Conferenza dei Servizi" **Allegato sub A**), parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

2. DI STABILIRE CHE richiamate tutte le norme di settore che concorrono alla definizione del presente atto, utili alla conclusione del procedimento in questione, si precisa che **l'autorizzazione ha una durata pari alla vita utile dell'impianto (20 anni)**; è fatto salvo il rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per **il rinnovo delle autorizzazioni settoriali sostituite**. Specificatamente per l'impianto in questione tali scadenze, la cui decorrenza è a partire dalla data di esecutività del presente atto, sono determinate dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.Lgs. 387/03 e smi ed in forza di quanto dettato dalla L.R. 26/04, art.16, comma 2, lettera b) ricomprende e/o sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Comunicazione ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera g) della L.R. 13/2015;
- Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB – 2017-4257 del 07.08.2017 ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/06 e smi;

- Autorizzazione per i deposito di oli minerali ai sensi L. 239/04 e D.P.R. 420/94, D.Lgs. 249 del 31.12.2012 così costituito:

| DEPOSITO OLI MINERALI | | | | | |
|---|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| N. P. | TIPO SERBATOIO DEPOSITO | CARATTERISTICHE SERBATOIO/LATTINE O FUSTI | CONTENUTO | UNITA' DI MISURA (MC/KG) | QUANTITA' AUTORIZZATA |
| OLI VEGETALI A SCOPO ENERGETICO | | | | | |
| 1 | SERBATOIO TK01OV | SERBATOIO FUORI TERRA | BIOCOMBUSTIBILE LIQUIDO | MC | 200,00 |
| 2 | SERBATOIO TK02OV | SERBATOIO FUORI TERRA | BIOCOMBUSTIBILE LIQUIDO | MC | 200,00 |
| 3 | SERBATOIO TK03OV | SERBATOIO FUORI TERRA | BIOCOMBUSTIBILE LIQUIDO | MC | 200,00 |
| 4 | SERBATOIO TK04OV | SERBATOIO FUORI TERRA (DI ALIMENTAZIONE AL MOTOGENERATORE) | BIOCOMBUSTIBILE LIQUIDO | MC | 50,00 |
| 5 | SERBATOIO TK05OV | SERBATOIO FUORI TERRA ("BUFFER" PER STOCCAGGIO TEMPORANEO) | BIOCOMBUSTIBILE LIQUIDO | MC | 50,00 |
| TOTALE | | | | MC | 700,00 |
| OLI MINERALI | | | | | |
| 6 | SERBATOIO TK01FO | SERBATOIO FUORI TERRA | GASOLIO | MC | 20,00 |
| 7 | SERBATOIO TK01LO | SERBATOIO FUORI TERRA | OLIO LUBRIFICANTE (NUOVO) | MC | 5,00 |
| 8 | SERBATOIO TK02LO | SERBATOIO FUORI TERRA | OLIO LUBRIFICANTE (ESAUSTO) | MC | 5,00 |
| TOTALE | | | | MC | 30,00 |
| CAPACITA' GEOMETRICA COMPLESSIVA | | | | MC | 730,00 |

| INOLTRE NELL'IMPIANTO SONO PRESENTI I SEGUENTI SERBATOI | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---------------------------|----|-------|
| 9 | SERBATOIO TK01NH | SERBATOIO FUORI TERRA | SOLUZIONE AMMONIACALE 30% | MC | 50,00 |
| 10 | SERBATOIO TK01RF | SERBATOIO FUORI TERRA | RESIDUI OLEOSI E DRENAGGI | MC | 8,00 |

3. DI STABILIRE che entro 6 mesi dal rilascio della presente autorizzazione la Società C.E.T.E. – Consorzio Euro Terminal Energia srl dovrà presentare ad ARPAE SAC di Ravenna domanda di collaudo, che verrà effettuato da apposita commissione istituita da ARPAE Regione Emilia Romagna, con Determina della Direzione Tecnica n. 319 del 15.04.2016 ai sensi dell'art.11 del DPR 420/1994 e smi;
4. DI DICHIARARE che la presente autorizzazione recepisce integralmente i contenuti della DET-AMB – 2017-4257 del 07.08.2017 (**Allegato 1**);
5. DI STABILIRE CHE la presente autorizzazione non costituisce variante al vigente strumento urbanistico di pianificazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e smi;

6. DI DICHIARARE che ogni ulteriore modifica dell'impianto dovrà essere assoggettata al provvedimento autorizzativo, con le modalità definite dalla vigente normativa;
7. DI STABILIRE che ai sensi dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs 387/2003 il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto. La rimessa in pristino dei luoghi dovrà avvenire con le modalità ed i tempi indicati nel piano presentato ed approvato dalla conferenza dei servizi nell'ambito di quanto già approvato e non modificato dal presente provvedimento;
8. DATO ATTO che, ai fini della conclusione del presente procedimento, il termine stabilito per la conclusione del procedimento, come indicato nel preambolo, è stato rispettato;
9. DI DARE ATTO che il progetto definitivo presentato dal richiedente in allegato alla domanda di autorizzazione è agli atti presso ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna (classificazione 09-10-05 fascicolo 2009/1, ex Provincia di Ravenna e alla pratica SINADOC n. 1454/2016 di ARPAE) e riportati nell'**Allegato sub A)** Inoltre sono parte integrante del provvedimento finale di autorizzazione i seguenti elaborati:
 - **Allegato 1** - DET-AMB n. 4257 del 07.08.2017;
 - **Allegato 2** – Tavola 1 Planimetria impianto rev 01 del 09.09.2016;
 - **Allegato 3** – Tavola 2 pianta – dettaglio fognatura rev 03 del 09.09.2016;
 - **Allegato 4** – Tavola 03 Pianta e prospetti deposito oli minerali rev 0 del 12.09.2016;
 - **Allegato 5** – Manuale di autocontrollo HACCP – procedura di pronto intervento per perdite di gasolio/olio rev 01 del 17.08.2017;
 - **Allegato 6** - All.1 P&I individuazione misuratori fiscali;
 - **Allegato 7** - All.2 P&I individuazione misuratori fiscali.
10. DI DARE ATTO che i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
11. DI TRASMETTERE con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro del provvedimento stesso;
12. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai componenti della Conferenza dei Servizi;
13. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza."

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.